

Sentenza : 21 dicembre 2007 n. 451

Materia: Tributi

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: artt. 3, 117, 119 Cost.

Ricorrente: Presidente Consiglio dei Ministri

Oggetto: artt. 5 e 6, comma 1 della legge della Regione Emilia Romagna 22 dicembre 2005, n. 23 (Disposizioni in materia tributaria)

Esito: - illegittimità costituzionale dell'art. 5 della l.r. 23/2005
- cessata materia del contendere in ordine alla questione di illegittimità costituzionale dell'art. 6 , comma 1 della l. r. 23/2005

Estensore nota: Beatrice Pieraccioni

Con ricorso n. 24/2006 il Governo ha promosso due distinte questioni di legittimità costituzionale, che vanno esaminate separatamente.

La prima riguarda l'art. 5 della legge della Regione Emilia Romagna 22 dicembre 2005, n. 23 (Disposizioni in materia tributaria), il quale estende l'agevolazione tributaria prevista dall'Allegato 1, tariffa c, del d.p.r. 5 febbraio 2005, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche) per le sole autovetture adibite a scuola guida, a tutti gli autoveicoli adibiti a tale scopo.

Ad avviso del ricorrente, la disposizione impugnata sarebbe illegittima in quanto posta in violazione degli articoli 117, secondo comma, lett. e) e 119 Cost..

La Corte ritiene la questione fondata ribadendo un principio ormai consolidato in materia di tasse automobilistiche (sentenze nn. 455/2005; 311/2003, 297/2003 e 296/2003), secondo cui il legislatore statale, pur attribuendo alle regioni ordinarie il gettito della tassa ed un limitato potere di variazione dell'importo originariamente stabilito, non ha tuttavia devoluto a dette regioni il potere di disciplinare gli altri elementi costitutivi del tributo. Poiché trattasi di un tributo che non può definirsi come proprio della regione, è dunque da considerarsi precluso alla potestà legislativa regionale di intervenire a disciplinare la suddetta materia, che spetta, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. e) (sistema tributario e contabile dello Stato) in via esclusiva allo Stato.

La seconda questione ha ad oggetto l'art. 6, comma 1, della citata legge regionale n. 23/2005, il quale, aggiungendo il comma 1 bis all'art. 7 bis

della legge Regione Emilia Romagna 19 agosto 1996, n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi), dispone che il termine di decadenza per l'accertamento delle violazioni previste dalla disciplina statale e regionale sul deposito in discarica dei rifiuti solidi decorre, nel caso in cui venga esercitata l'azione penale, dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale, invece che dalla data di commissione della violazione.

La Corte osserva, al riguardo, che sono venute meno le ragioni del contendere in quanto, successivamente alla proposizione del ricorso, la disposizione impugnata è stata abrogata dall'art. 4 della legge della Regione Emilia - Romagna 20 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia tributaria).